

Allegato A all'atto rep. n. 117663/18687

**STATUTO**

del

**"Consorzio per il festival*filosofia*"**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

Per iniziativa del Comune di Modena, della Provincia di Modena, del Comune di Sassuolo, del Comune di Carpi, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Fondazione Collegio San Carlo è costituito il Consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato **"Consorzio per il festival*filosofia*"** (di seguito denominato "Consorzio").

Il Consorzio ha sede legale in Modena all'indirizzo che risulta indicato nel competente Registro Imprese, ai sensi di legge.

Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

Nell'ambito della provincia di Modena potranno essere istituite unità locali operative (ad esempio filiali, succursali, uffici tecnici e di servizio) da parte del Consiglio Direttivo.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nell'atto costitutivo, in quanto modifiche dell'atto costitutivo, rientrano nella competenza dell'assemblea dei consorziati.

**Art. 2 - DURATA**

La durata del Consorzio è fissata fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea potrà anche deliberare lo scioglimento anticipato del consorzio (art. 2611 del Codice Civile).

**Art. 3 - SCOPO**

Il Consorzio si propone di promuovere e gestire, di norma a cadenza annuale, la manifestazione denominata "festival*filosofia*" e, nell'ambito di questa manifestazione, di promuovere iniziative scientifiche, divulgative, didattiche, editoriali, di studio e di approfondimento su temi filosofici, che coniughino qualità scientifica e comunicazione innovativa delle conoscenze, anche a pubblici ampi e non specializzati.

Può inoltre farsi promotore di analoghe

manifestazioni anche in ambito nazionale ed europeo. Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non è finalizzata al conseguimento di utili, tuttavia, per il perseguimento del proprio scopo, il Consorzio può realizzare e porre in essere attività di natura commerciale ed imprenditoriale.

#### **Art. 4 - CONSORZIATI**

I consorziati si distinguono in fondatori ed ordinari.

I consorziati fondatori sono costituiti da: Comune di Modena, Provincia di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Carpi, Fondazione Collegio San Carlo e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Il numero dei consorziati ordinari può essere illimitato.

Possono essere ammessi come consorziati ordinari tutti i soggetti che, nell'ambito delle proprie attività statutarie, perseguano finalità compatibili con gli scopi del Consorzio e tutti i soggetti la cui attività sia funzionale al raggiungimento delle finalità consortili.

E' assicurata parità di voto ai consorziati, salvo quanto previsto al successivo articolo 12 in relazione alla nomina del Consiglio Direttivo, poiché ad ogni consorziato è attribuito in assemblea un solo voto, a prescindere dall'importo della quota consortile posseduta.

Tutti i consorziati possono beneficiare dei servizi consortili e partecipare agli organismi consortili, indipendentemente dalla quota del fondo sociale sottoscritta, nel rispetto delle norme del presente Statuto

#### **Art. 5 - AMMISSIONE DEI CONSORZIATI**

Per essere ammessi al Consorzio gli interessati debbono presentare domanda scritta all'Assemblea dei consorziati: quest'ultima decide inappellabilmente sull'accoglimento delle domande di ammissione.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, munito dei poteri necessari, deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle norme del presente statuto.

L'ammissione decorre dalla data della relativa delibera dell'Assemblea.

#### **Art. 6 - PATRIMONIO CONSORTILE**

Il patrimonio consortile è costituito come segue:

- a) dalle quote iniziali dei consorziati fondatori e dai successivi contributi di ammissione;
- b) dagli eventuali avanzi di bilancio;
- c) da eredità, lasciti, donazioni od elargizioni;
- d) dai contributi versati dallo Stato o da altri enti pubblici o privati esplicitamente destinati al Patrimonio Consortile;
- f) dai beni acquistati con i contributi dei consorziati.

L'ammontare dei contributi di cui alla lettera a) può essere modificato con decisione dell'Assemblea ordinaria, che può anche deliberare il reintegro del patrimonio consortile, stabilendone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Il patrimonio consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Il patrimonio consortile non può essere ripartito durante l'esistenza del Consorzio, per nessun motivo, ivi compresi i casi di recesso o di esclusione dal Consorzio.

#### **Art. 7 - CONTRIBUTI**

I contributi dovuti al Consorzio da parte dei consorziati sono i seguenti:

- a) contributo riferito alla sottoscrizione iniziale del fondo consortile versato dai consorziati fondatori, secondo le tipologie di apporto, le modalità e la misura stabilite al momento della costituzione;
- b) contributo riferito alla sottoscrizione del fondo consortile da parte dei consorziati ordinari, stabilito nella misura di euro 3.000,00 (tremila). Tale contributo può essere annualmente adeguato dal Consiglio Direttivo nella misura massima del 50% (cinquanta per cento). Adeguamenti in misura superiore potranno essere deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
- c) contributo annuale per l'eventuale copertura dei costi di gestione del Consorzio al fine di garantirne il pareggio di bilancio da un punto di vista economico. Questo contributo sarà proposto dal Consiglio Direttivo nell'ambito del bilancio di previsione annuale del Consorzio, la cui redazione terrà conto delle disponibilità da parte di ciascun

consorziato, e sarà approvato dall'Assemblea dei Consorziati contestualmente al bilancio di previsione di ciascun anno. La richiesta di contributo di cui alla presente lett. c) potrà essere fissata in misura differenziata a carico dei consorziati, seppur appartenenti alla medesima categoria, in considerazione delle disponibilità di bilancio di ciascun consorziato.

L'Assemblea dei consorziati potrà altresì deliberare contributi straordinari, qualora il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto. Anche in questo caso la richiesta di tali contributi straordinari potrà essere stabilita in misura differenziata tra i diversi consorziati.

Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

#### **Art. 8 - ESCLUSIONE DEI CONSORZIATI**

Ciascun consorziato può essere escluso dal Consorzio:

- Ø per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività del Consorzio;
- Ø per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ciascun consorziato viene inoltre escluso dal Consorzio per essersi reso moroso, senza giustificato motivo, decorsi almeno quindici giorni dal formale atto di diffida al pagamento, rispetto al versamento dei contributi consortili.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza o morte, se persone fisiche; per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione, se società con o senza personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti.

#### **Art. 10 - RECESSO E DECADENZA**

Ogni consorziato può, in qualsiasi momento, recedere dal Consorzio, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento. Il recesso diviene operativo nell'anno successivo a quello di invio. In ogni caso il recesso non può avvenire prima di tre anni dalla data di costituzione del Consorzio o dalla data di ammissione del Consorziato ordinario.

La decadenza del consorziato ha luogo in caso di fallimento del consorziato.

Per le associazioni e gli enti senza fini di lucro, la decadenza ha luogo in qualsiasi caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o dell'oggetto sociale tale per cui vengano meno i requisiti per l'ammissione al Consorzio.

Il consorziato decade anche in caso di condanna per reato grave, pronunciata con sentenza passata in giudicato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11 - ORGANI**

Sono organi del Consorzio:

- Ø l'Assemblea;
- Ø il Presidente dell'Assemblea;
- Ø il Consiglio Direttivo;
- Ø il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Ø il Direttore Scientifico;
- Ø il Comitato Scientifico;
- Ø il Revisore Unico.

#### **Art. 12 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i consorziati, anche se non presenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- Ø con voto limitato ai soli consorziati fondatori, nomina i componenti del Consiglio Direttivo designati ai sensi dell'articolo 15 e il suo Presidente;
- Ø approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo entro il mese di febbraio. Per il primo anno di attività del Consorzio, il bilancio di previsione viene approvato entro il mese di maggio;
- Ø nomina il Revisore Unico e ne determina il compenso;
- Ø approva le linee di indirizzo della gestione del Consorzio;

Ø delibera in merito all'ammissione dei consorziati;  
Ø determina i contributi di cui al precedente articolo 7;

Ø approva l'eventuale regolamento interno;

Ø delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione consortile o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Ø nomina il Presidente dell'Assemblea tra i consorziati fondatori;

Ø nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Direttore Scientifico del Consorzio;

Ø nomina il Comitato Scientifico.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno 1/5 (un quinto) dei consorziati ovvero il Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati, per i casi di deliberazioni relative a:

Ø modifiche dello Statuto;

Ø scioglimento anticipato del Consorzio;

Ø mutamento della sua forma giuridica;

Ø proroga della durata del Consorzio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio in forma pubblica.

Le assemblee sono convocate mediante invito scritto, da inviare ai consorziati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo (fax, posta elettronica certificata, raccomandata, etc.) che ne garantisca la ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima.

Qualora, in relazione all'oggetto della delibera, sia necessaria l'assunzione di delibere autorizzative da parte dei competenti organi dei consorziati, l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 45 (quarantacinque) giorni prima e deve essere messa a disposizione dei consorziati la documentazione a supporto della delibera.

Il Presidente può altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i consorziati l'avviso di

convocazione delle assemblee.

La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e l'eventuale seconda convocazione e del luogo dove si terrà la riunione.

La seconda convocazione può essere fissata anche il giorno seguente alla prima convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, l'assemblea provvede a nominare il proprio presidente a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 13 - QUORUM DELIBERATIVI**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei consorziati fondatori e la maggioranza dei consorziati ordinari;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei consorziati fondatori.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera in prima convocazione con la maggioranza dei consorziati fondatori e la maggioranza dei consorziati ordinari presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza dei consorziati fondatori.

In deroga ai quorum sopra descritti, per quanto riguarda l'approvazione dei contributi ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, per la validità dell'assemblea è richiesta:

- c) in prima convocazione, la presenza di tutti i consorziati fondatori e la maggioranza dei consorziati ordinari;
- d) in seconda convocazione, la presenza di tutti i consorziati fondatori.

L'assemblea delibera in prima convocazione con l'unanimità dei consorziati fondatori e la maggioranza assoluta dei consorziati ordinari presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con l'unanimità dei consorziati fondatori.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i consorziati ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto,

che non risultino morosi nei versamenti delle quote dovute al Consorzio.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato, mediante delega scritta.

Qualora il consorziato sia persona giuridica, è rappresentato in assemblea da persona munita di poteri di rappresentanza, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da un altro consorziato mediante delega scritta.

Ciascun componente non può rappresentare più di due consorziati.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

All'assemblea partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo e, su invito, gli altri componenti del Consiglio Direttivo e il Direttore Scientifico.

#### **Art. 14 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea dei Consorziati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dell'assemblea.

La carica di Presidente dell'Assemblea è gratuita.

#### **Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di sette membri.

Ciascun consorziato fondatore ha diritto di indicare un componente del Consiglio Direttivo.

I consorziati ordinari possono indicare un componente del Consiglio Direttivo qualora versino, anche cumulativamente, un contributo annuale di almeno euro 100.000,00 (centomila).

I consiglieri durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il consigliere decade in caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento delle funzioni o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. In tal caso il consorziato che l'ha nominato provvede alla sua sostituzione nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente del Consiglio o qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione deve essere inviata ai componenti del Consiglio Direttivo, anche a mezzo fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, riducibili in caso di motivata urgenza a 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute, nell'ordine: dal Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e delle direttive programmatiche ove emanate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, deve:

Ø approvare la proposta di bilancio di previsione annuale e la situazione patrimoniale consuntiva annuale del Consorzio, da sottoporre all'Assemblea;  
Ø proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi di cui all'art. 7;

Ø provvedere a dare un termine perentorio ai Consorziati inadempienti e adottare i provvedimenti di esclusione di cui al precedente art. 8;

Ø proporre all'Assemblea la nomina del Direttore Scientifico e del Comitato Scientifico;

Ø nominare un Responsabile Amministrativo, a cui compete la collaborazione con il Direttore Scientifico per la redazione della proposta di bilancio preventivo, la supervisione degli aspetti amministrativi della gestione del budget del "festivalfilosofia", la redazione della proposta di bilancio consuntivo, la gestione delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Consorzio e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che riguardano gli aspetti amministrativi

e finanziari della gestione del Festival.

Il Consiglio Direttivo può conferire la rappresentanza del Consorzio ad alcuni membri relativamente a compiti specifici.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i consorziati.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### **Art. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Consorzio a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, nei limiti di legge e del presente statuto, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, presiede le riunioni del Consiglio, rappresenta in giudizio il Consorzio.

La firma sociale spetta al Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto gli altri membri del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### **Art. 18 - DIRETTORE SCIENTIFICO**

Il Direttore Scientifico del Consorzio, avvalendosi di un'apposita struttura organizzativa, elabora, progetta e realizza le attività del Consorzio in attuazione delle direttive programmatiche dell'Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Elaborata, avvalendosi della collaborazione del Responsabile Amministrativo, la proposta di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo. Il Direttore Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo. Propone la nomina dei componenti del Comitato Scientifico. Svolge inoltre un ruolo di raccordo fra il Comitato Scientifico, cui partecipa, e gli Organi del Consorzio.

L'incarico è di durata triennale ed è eventualmente rinnovabile.

#### **Art. 19 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico, che può avere carattere internazionale, elabora annualmente un documento programmatico da proporre all'Assemblea per fissare gli indirizzi di attività del Consorzio. Può inoltre proporre al Comitato Direttivo soluzioni e interventi di carattere culturale utili al

perseguimento degli scopi del Consorzio. Al Comitato compete la supervisione scientifica dei progetti che il Direttore Scientifico propone. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri. L'incarico è di durata triennale ed è eventualmente rinnovabile.

#### **Art. 20 - REVISORE UNICO**

L'Assemblea nomina un Revisore Unico.

Il Revisore Unico dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Per il Revisore Unico valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il Revisore Unico deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

#### **Art. 21 - RESPONSABILITA'**

In ottemperanza all'art. 2615 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone, che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Il debito del consorziato insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote del fondo consortile.

#### **Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato e pubblicato, nelle forme e nei limiti di legge, entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno. L'eventuale avanzo di bilancio sarà accantonato a riserva.

E' esclusa qualsiasi ripartizione di residui attivi a favore dei consorziati.

#### **Art. 23 - SCIoglimento**

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore, anche tra le persone dei consorziati, il quale ha i poteri di cui all'art. 2278 del Codice Civile.

Il liquidatore, ove il fondo di liquidazione lo consenta, rimborsa ai consorziati le quote versate e provvede a destinare l'eventuale residuo secondo

quanto deliberato dall'Assemblea.

F.to: Graziano Pattuzzi

" : Andrea Landi

" : Enrico Campedelli

" : Giorgio Pighi

" : Luigi Vallini

" : Masetti Ferruccio

" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su quindici pagine.

Modena, lì 23/04/2009